



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici  
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422  
 serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

### NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **10 FEB. 2014**

Prot. n. S171/2013/ **73146** /3.5-805

**Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, si precisa quanto segue.

#### **Quesito:**

In base a quanto indicato a pag. 38 punto 4.6 del bando di gara in tema di Avvalimento, si chiede se sia possibile avvalersi di altro soggetto facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, per una categoria di lavori scorporabile ed interamente subappaltabile.

Esempio: può una impresa, che partecipa in Ati con altre imprese, in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 e OG6, la quale eseguirà solo i lavori nella categoria OG1, dare in avvalimento la categoria OG6 ad un'impresa mandante di tale Ati, sprovvista di tale categoria?

#### **Risposta:**

Alla luce della determinazione n. 2/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e del consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene che il raggruppamento temporaneo di imprese, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. L'avvalimento è ammissibile sia nei confronti di imprese terze che internamente al raggruppamento (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa).

Da questo punto di vista il divieto di cui all'art. 58.27 della L.P. n. 26/93 (e dall'art. 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006) deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando le stesse appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi.

Occorre però che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in Ati sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo raggruppamento, in quanto, nella stessa gara, il medesimo requisito non può essere impiegato più di una volta.

Si ricorda infine che, se pur l'avvalimento è interno al raggruppamento, non si può prescindere dalla produzione del contratto di avvalimento che preveda l'effettiva disponibilità di mezzi e risorse, in quanto tale circostanza non può considerarsi assorbita nel contratto di mandato dell'Ati.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RA